SCHEDE MEDIEVALI

sommario

NUMERO 17, LUGLIO-DICEMBRE 1989

CONTRIBUTI

pagina 299

H. Enzensberger, *Il documento pubblico nella prassi burocratica nell'età normanno-sveva. Problemi di metodologia ed analisi* (pag. 299)
A. Pratesi, *Il documento privato e il notariato nell'Italia meridionale nell'età normanno-sveva* (pag. 318)
M. Buttari, *Alcune considerazioni sull'uso del* cursus *nella* Vita I sancti Francisci *di Tommaso da Celano* (pag. 327)
D. Ciccarelli, *Un frammento isidoriano del IX sec.* (pag. 336)
F. Troncarelli, *Immagini tardoantiche nei codici di Boezio* (pag. 342)

POSTILLE

pagina 369

Economia, società e politica in Sicilia (secc. XIV-XV). A proposito di una recente opera (pag. 369)
D. Abulafia, *Le origini del dualismo economico italiano* (pag. 369)
M. Tangheroni, *Alcune osservazioni sulla storia della navigazione e del commercio mediterraneo* (pag. 377)
F. D'Angelo, *Gli affari di Angelo Confalono nella Palermo del Due-Trecento* (pag. 385)
M. Cassarino, *A proposito de* I versi satanici (pag. 396)

RECENSIONI

pagina 401

Aegritudo Perdicae recognovit L. Zurli (A. Bisanti)
M. Crociata, *Umanesimo e teologia in Agostino Steuco. Neoplatonismo e teologia della creazione nel De perenni philosophia* (G. Roccaro)
F. De Capitani, *Il «De libero arbitrio» di S. Agostino* (G. Allegro)
F. Kerlouegan, *Le De excidio Britanniae de Gildas* (M. Muraglia)
Leonardo, *Bestiario e favole*, a cura di A. Marinoni (A. Bisanti)
G. Madec, *Jean Scot et ses auteurs* (G. Lo Presti)
A. Poliziano, *Stanze. Fabula di Orfeo*, a cura di S. Carrai (A. Bisanti)
M. Rodinson, *Il fascino dell'Islam* (M. Cassarino)
A. Toynbee, *Costantino Porfirogenito e il suo mondo* (G. Balsamo)
Visioni dell'Aldilà *in Occidente*. A cura di M.P. Ciccarese (C. Roccaro)

SCHEDE

pagina 458

Abelardo, *L'origine del monachesimo femminile e la Regola* (G. Allegro); Acta Curie Felicis Urbis Panormi, 6 (L. Giurdanella); Sant'Agostino, *Le confessioni*. A cura di C. Carena (G. Allegro); *Le «Confessioni» di* Agostino D'Ippona, (Libri X-XIII) (M. Buttari); G.C. Alessio [e altri], *Dante e le forme dell'allegoresi* (F. Martines); L. Allegri, *Teatro e spettacolo nel Medioevo* (A. Bisanti); *L'*Anima *nell'antropologia di San Tommaso d'Aquino* (G. Roccaro); G.M. Anselmi, *Le frontiere degli umanisti* (A. Bisanti); Archeologia e Storia *del Medioevo italiano* (S. Scibilia); Bede *'s Ecclesiastical History of the English People* (L. Adamo); San Bernardo, *Lettere* (211-548) (G. Allegro); W. Berschin, *Eremus und insula* (C. Roccaro); *Il* Bestiario d'amore *di Richard de Fournival* (A. Bisanti); *An Annotated* Bibliography *of North American Doctoral Dissertations* (P. Lendinara); G. Boccaccio, *Elegia di madonna Fiammetta*. A cura di M.P. Mussini Sacchi - G. Boccaccio, *Elegia di Madonna Fiammetta. Corbaccio*. A cura di F. Erbani (A. Bisanti); Boethius of Dacia, *On*

Il documento privato e il notariato nell'Italia meridionale nell'età normanno-sveva*

Nel momento in cui la conquista normanna sopravviene a mutare radicalmente la complessa e variabile struttura politica dell'Italia meridionale, le caratteristiche del documento latino, soprattutto nell'area longobarda e longobardizzata, stanno attraversando una travagliata fase di trasformazione. Mentre infatti nei ducati costieri del basso Tirreno la carta curiale conserva, e anzi accentua e sempre più cristallizza le proprie forme tipiche di documentazione, in tutto il resto del sud-Italia, dovunque si usi il latino per attestare con lo scritto atti e fatti di natura giuridica, sopravvivono bensì la *chartula* e il *memoratorium*, ma la loro rispettiva funzione e i connotati diplomatistici distintivi non sono più così netti come lo erano stati nei secoli precedenti.

Va precisato innanzitutto che la struttura del documento meridionale nella cosiddetta Langobardia minore e nelle zone che, pur politicamente soggette a Bisanzio, erano tuttavia di lingua latina e di diritto privato longobardo, nonostante la bipartizione tra due diverse tipologie, non riproduce esattamente il dualismo tra *charta* e *notitia* teorizzato da Heinrich Brunner.[1]

Dal punto di vista strutturale la *chartula*, dopo il protocollo, contiene una *narratio* dichiarativa, normalmente con la formula *Ego N.N. declaro quod...*, cui tiene dietro la

* Sull'argomento del presente contributo l'autore ha tenuto una lezione il 21 ottobre 1985, nell'ambito della V Settimana residenziale di studi medievali, sul tema «Scrittura, alfabetismo e produzione documentaria in Italia meridionale (secc. XII-XIV)».

[1] H. Brunner, *Carta und notitia*, in *Commentationes philologae in honorem Theod. Mommseni*, Berolini, 1877, pp. 570-589: Id., *Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde*, I, Berlin, 1880, pp. 8-17, 26-27.

dispositio legata sintatticamente alla prima con *propterea* seguito dal verbo che indica l'azione giuridica. Dopo varie clausole, tra le quali è sempre presente quella della *defensio*, il testo si chiude con la formula della *rogatio: Et te N.N. notarium scribere rogavi*, oppure *taliter scribere rogavi*, o altre consimili. Nel *memoratorium* invece dopo il protocollo, che si presenta identico a quello della *chartula*, il testo ha inizio con l'espressione *Memoratorium factum a me N.N. de hoc quod...* (oppure *eo quod...*) cui segue una *narratio* nella quale il soggetto narrante è non già l'autore bensì il destinatario dell'azione giuridica. La parte dispositiva si lega per lo più alla precedente con *et ideo* ed espone l'azione giuridica in terza persona, avendo come soggetto l'autore dell'azione stessa. A chiusura poi della *dispositio* e delle clausole accessorie non si trova la formula della *rogatio*, ma la dichiarazione del notaio di aver scritto il documento *eo quod interfui*.

Ma al di là di queste caratteristiche formali, non sono riscontrabili nella diversa tipologia documentale gli stessi fattori di bipartizione che erano stati teorizzati dal Brunner. Per lo studioso tedesco la distinzione fondamentale tra *charta* e *notitia* riguardava il carattere del documento, dispositivo nel primo caso, semplicemente probatorio nell'altro: la *charta* era strettamente legata all'azione giuridica che si poneva in essere attraverso il documento, la *notitia* invece rappresentava una dichiarazione *post eventum*, la memoria di un negozio già perfetto in sé, a prescindere dall'attestazione scritta; ma l'una e l'altra potevano riferirsi a negozi di identica categoria: permute, vendite, donazioni e via dicendo ammettevano l'uno e l'altro tipo di documentazione. Il rapporto che si riscontra in Italia meridionale, almeno fino al secolo XI, tra le due strutture documentali è invece sostanzialmente diverso: anche qui la *chartula* attesta e contemporaneamente pone in essere un'azione giuridica, ma il *memoratorium* rappresenta soltanto un documento accessorio rispetto al primo, rogato dal medesimo notaio e alla stessa data, con il quale il destinatario di un qualsiasi contratto di alienazione richiede e ottiene dai congiunti o dai mundoaldi dell'alienante garanzie per il pacifico possesso del bene acquisito.[2]

Mi sembra questo un fatto molto sintomatico quale riflesso di una incertezza del diritto che si riscontra in maniera più accentuata — e certamente non a caso — in periferia, dove i *memoratoria* di questo tipo sono assai più frequenti che non nei centri politico-culturali della Langobardia del Sud: Benevento, Capua, Salerno; né forse è soltanto casuale la circostanza che tali *memoratoria* risultano sempre scritti a nome di persone che non sembrano avere una qualche preminenza né per censo né per livello sociale, che non vantano diritti di signoria, che appartengono molto spesso a classi subalterne.

[2] Manca un lavoro d'insieme sul documento italo-meridionale. Allo stato attuale può riuscire utile la consultazione del volume *Per una storia del notariato meridionale*, Roma, 1982 (*Studi storici sul notariato italiano*, VI), con contributi di vari autori. Si veda pure il mio saggio *Il notariato latino nel mezzogiorno medievale d'Italia*, in corso di stampa in *Scuole, diritto e società nel mezzogiorno medievale d'Italia*, a cura di M. Bellomo, II, Catania [1987] (*Studi e ricerche dei «Quaderni Catanesi»*, 8), con la bibliografia ivi citata.

Ebbene, allorquando si afferma il dominio normanno e nelle regioni dell'Italia meridionale si prospetta la nuova realtà istituzionale del *regnum*, questo quadro documentale è già entrato in crisi da almeno mezzo secolo.

Non soltanto si incontrano, e si fanno via via più numerosi, *memoratoria* i quali, soprattutto attraverso il negozio formale della *convenientia*, documentano in sostanza quegli stessi negozi reali che troviamo attestati mediante la *chartula*, sicché diviene sempre più debole la coscienza del fine a cui ciascuna delle due diverse tipologie documentali era destinata, ma parallelamente — e forse conseguentemente — assistiamo al passaggio di formule tipiche del dettato dell'una in quello dell'altra e viceversa. Significativo indizio di questa crisi è anche il lento ma progressivo prevalere, nel linguaggio stesso dei notai, del termine *scriptum* sulle antiche voci *chartula* e *memoratorium* e *breve* (anzi, per un fenomeno di consonantismo diffusissimo nell'Italia meridionale, *brebe*): un vocabolo, *scriptum*, che nella significazione tecnica di «documento» risaliva indietro di almeno due secoli, ma che adesso acquista un senso nuovo e per la sua diffusione e perché evidentemente esprime, attraverso l'elegante innovazione terminologica, la necessità di sfuggire a denominazioni vincolate a strutture ben precise e non più attuali.

Ma fino a che punto il dominio normanno incide su questa crisi? È difficile dirlo: forse nient'affatto, forse soltanto in modo marginale. Non bisogna però dimenticare che la conquista normanna dilata notevolmente i confini della documentazione latina nell'Italia del Sud, estendendola alla Sicilia, alla Calabria, alla Lucania meridionale, al Salento, a regioni, cioè, nelle quali le istituzioni longobarde, che pure risultano anche qui — almeno nella grande maggioranza dei casi — alla base dei rapporti giuridici e quindi della relativa documentazione, non avevano il supporto delle consuetudini locali: sicché quel processo di trasformazione, seppure non determinato dalla struttura politica nuova, doveva inevitabilmente da questa essere influenzato e avviato a più rapida evoluzione.

Un problema parallelo a quello delle forme documentarie riguarda la figura del notaio, che nella Langobardia minore si presenta, a partire almeno dalla fine del secolo IX, come unico depositario della facoltà di rogare i documenti: facoltà che solo in pochissimi casi può farsi risalire direttamente ai príncipi, dal momento che documenti privati rogati da *notarii sacri Palatii* sono una sparuta eccezione. È presumibile quindi, seppure non dimostrabile, che la designazione dei notai — con ciò che il vocabolo «designazione» comporta in rapporto sia alla scelta sia all'affidamento dell'ufficio — avvenisse in ambito locale secondo le norme delle diverse *consuetudines loci*: certamente nei territori della Langobardia minore e in quelli che, pur formalmente soggetti a Bisanzio, erano di fatto longobardizzati per lingua e per istituzioni giuridiche, non si assiste all'organizzazione collegiale dei rogatarii di documenti che si riscontra invece presso i curiali di Napoli, di Gaeta, di Amalfi, di Sorrento, e neppure il titolo di *protonotarius* che affiora saltuariamente in località diverse lascia intravvedere un ordinamento burocratico gerarchizzato, risultando assai fondato il sospetto che indichi semplicemente una designazione onorifica. Il notaio è indispensabile per la redazione dei documen-

ti — non soltanto delle *chartulae* ma, almeno a partire dalla disposizione dettata dal principe Adelchi nell'866,[3] anche dei *memoratoria* — al fine di garantire, attraverso il riferimento a un modello di formazione professionale, la rispondenza dell'attestazione scritta all'azione giuridica documentata: ma non vale ad assicurare al documento la pur necessaria credibilità, che rimane invece affidata interamente alle sottoscrizioni testimoniali, in linea di massima tanto meno numerose quanto più spiccano tra queste nomi di personaggi appartenenti al ceto clericale e alla burocrazia laica; al punto che, dal secondo decennio del secolo IX in poi, si fa sempre più frequente, pur senza divenire ancora assolutamente necessaria, la presenza di giudici o di ufficiali amministrativi con funzioni giudiziarie che gradualmente assumono le caratteristiche di testimoni privilegiati. Il notaio quindi, almeno fino all'avvento dei Normanni, non sembra emergere tra altre figure dell'apparato civile e militare in forza di questa sua qualità: semmai allorquando — come spesso avviene — appartenga al clero, è la posizione che occupa nella Chiesa locale a dargli un prestigio particolare.

Ma secondo alcuni autori la dignità della funzione notarile sarebbe notevolmente aumentata sotto Ruggero II, come dovrebbe provare il dettato di una delle assise di Ariano che porta la rubrica *De nova militia*. È opportuno rileggerne il testo: *Sancimus itaque, tale proponentes edictum, ut si quicumque novam militiam arripuerit contra regni nostri beatitudinem atque pacem sive integritatem, militie nomine et professione penitus decidat, nisi forte a militari genere per successionem duxerit prosapiam. Idemque statuimus de sortientibus qualiscumque professionis ordinem, ut puta si vel auctoritatem iudicii optinuit, sive notariorum officium ceterisque similibus.*[4]

Orbene, senza voler minimamente affrontare il problema se la compilazione che va sotto il nome di «Assise di Ariano» risalga a Ruggero II o a Guglielmo I, o addirittura se sia normanna o meno,[5] non sembra a me che la norma legislativa ora citata tenda ad elevare la posizione del notaio equiparando il suo ceto a quelli dei cavalieri e dei giudici;[6] già dubito fortemente che parlando di *notariorum officium* si voglia qui alludere ai notai pubblici e non piuttosto ai *notarii actorum*, cioè a quegli ufficiali regii, designati anch'essi con il titolo di *notarii*, la cui attività non si ricollegava con le funzioni dei giudici ai contratti, bensì si esplicava al servizio di funzionari e giudici ai quali spettava realmente l'amministrazione della giustizia.

[3] M.G.H., *Leges Langobardorum* (ed. G.H. Pertz), Hannoverae, 1868 (*Legum*, t. IV), Adelchis cap. 8.

[4] F. Brandileone, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del regno di Sicilia*, Torino, 1884, p. 105, e successivamente in *Scritti di storia giuridica dell'Italia meridionale*, a cura di C.G. Mor, Bari, 1970 (Società di storia patria per la Puglia, *Documenti e monografie*, XXXIV), pp. 389-390.

[5] Cfr. L.R. Ménager, *Notes sur les codifications byzantines et l'Occident*, in *Varia. Études de droit romain de l'Institut de droit romain de l'Université de Paris*, XVI (1958), pp. 293-303, e dello stesso autore la lezione spoletina *La législation sud-italienne sous la domination normande*, in *I Normanni e la loro espansione in Europa nell'alto medioevo*, Spoleto, 1969 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XVI), pp. 465-496 (ristampato in *Hommes et institutions de l'Italie normande*, London, 1981), e la discussione che ne seguì (*I Normanni e la loro espansione*, *cit.*, pp. 601-614).

[6] Così interpreta, per esempio, M. Caravale, *La legislazione del regno di Sicilia sul notariato durante il medio evo*, in *Per una storia del notariato meridionale*, *cit.*, pp. 97-98.

Comunque stiano le cose, mi par certo che il dettato dell'assise si limiti a dire semplicemente che anche il notaio, come i *milites* e gli *iudices*, dovranno essere rimossi dal loro ufficio se agiranno contro la felicità, la pace e l'integrità del regno, senza voler minimamente stabilire né una graduatoria né una equiparazione sociale tra le tre categorie.

Non dalle leggi, ma piuttosto dall'esame diretto dei documenti e dei processi di documentazione si evince che il monarca non emana nuove disposizioni sulla scelta e sui compiti del notaio, ma si mostra invece rispettoso delle diverse consuetudini locali alle quali era attribuita, nelle singole città e terre, la regolamentazione dell'ufficio notarile. E tuttavia a me sembra indubbio che l'istituto monarchico abbia avuto, almeno indirettamente, conseguenze notevoli anche sull'emersione della figura del notaio.

Cerchiamo di considerare talune circostanze significative: la confusione, alla quale ho accennato, tra le due diverse strutture documentali della *chartula* e del *memoratorium* fa sì che anche nella prima il notaio tenda a mettere in risalto la funzione del proprio intervento dichiarando di aver proceduto alla redazione in quanto presente anche alla stipula del contratto (*quia interfui*): non è egli dunque un semplice amanuense che verbalizzi un qualsiasi evento, ma il garante della perfetta corrispondenza tra volontà delle parti e attestazione scritta, in quanto testimone e interprete dell'azione giuridica; cominciano ad apparire, sia pure saltuariamente, personaggi che ricoprono contemporaneamente l'ufficio di giudice e quello di notaio: fenomeno che nell'Italia centro-settentrionale è più antico di due secoli, ma che assume qui, e in questo momento, particolare significato perché, mirando a legare la *fides* del documento a chi era investito anche di una funzione giudiziaria, alla quale la concezione medievale aveva sempre connesso il crisma della delega dell'autorità, denunciava quanto meno il disagio di dover riconoscere capacità certificante a chi non aveva per il proprio ufficio altra base che le consuetudini locali; nello stesso tempo si assiste a una cura maggiore, rispetto all'età precedente, sia per le forme grafiche sia per il dettato dei documenti, e il fenomeno coincide con una graduale diminuzione dei rogatari ecclesiastici anche in località nelle quali le leve del notariato provenivano esclusivamente o quasi da questa categoria. Ma sono, a mio avviso, soprattutto due gli indizi significativi della figura emergente del notaio: in primo luogo l'adozione sempre più estesa del *signum* notarile come emblema distintivo personale, sempre identico e non ripetibile da altri, e secondariamente l'apparizione, accanto al titolo notarile, dell'aggettivo che designa il potere dal quale l'ufficio discende. Orbene, la nomina sovrana era probabilmente da principio limitata ai notai che agivano per conto del re, direttamente e attraverso i suoi funzionari e magistrati: non a caso il titolo *regius notarius* si trova, per i rogatari dei documenti privati, soltanto a partire dalla seconda metà del secolo XII; ma da un lato l'esigenza di attribuire un'origine certa all'ufficio notarile in quelle località che potremmo dire di nuovo acquisto in ordine alla documentazione latina, nelle quali dunque esso non poteva rifarsi a consuetudini cittadine, e dall'altro — e nello stesso tempo — il prestigio che la nomina da parte del re conferiva indubbiamente all'ufficio, finirono con il renderla appetibile anche ai *pubblici notarii* che, dovendosi distinguere dai *notarii regii actorum*,

cominciarono altresì ad aggiungere nella propria titolatura l'indicazione topografica dell'ambito territoriale nel quale erano abilitati ad agire.

In questo clima, dunque, si verifica lo sviluppo della figura del notaio nell'Italia meridionale, uno sviluppo probabilmente non determinato, certamente però agevolato, dall'avvento della monarchia normanna; nel quadro di tale evoluzione l'aggettivo *publicus*, che con frequenza sempre maggiore accompagna il titolo notarile, sta ora assumendo una significazione nuova: non più semplicemente scrivono al servizio del pubblico, bensì pubblico ufficiale, oramai prossimo a conferire di per sé pubblica fede alle sue scritture.

Ma come ho avuto già occasione di mettere in evidenza,[7] il processo evolutivo subisce un arresto improvviso per effetto delle costituzioni federiciane di Melfi del 1231, trasferite nel *Liber Augustalis*;[8] l'imperatore Federico II, ricalcando le orme dell'avo omonimo, rivendica anche nel regno di Sicilia la nomina dei notai tra gli *iura regalia* e sotto il titolo *De iudicibus et notariis publicis et eorum numero*[9] non soltanto ne determina il numero massimo per ciascuna località: sei, tranne che nelle città di Napoli, Capua e Salerno, nelle quali il numero poteva salire ad otto (una novella successiva, *De numero officialium*, privava poi Salerno di tale privilegio, per estenderlo a Messina),[10] ma stabilisce minuziosamente la procedura da seguire per giungere alla nomina: gli eligendi dovranno presentarsi al sovrano e, in sua assenza, alla persona da lui delegata, esibendo lettere testimoniali di *homines* delle località nelle quali essi intendono esercitare il proprio ufficio a testimonianza della fedeltà e moralità dei candidati e della conoscenza delle consuetudini locali; ma l'esame sulla capacità di comporre e scrivere correttamente (*litteraturae*) e sulla padronanza del diritto positivo del regno (*iuris scripti*) viene riservato alla Curia regia. Va notato inoltre che la medesima norma escludeva dalla promozione al notariato chi non fosse *de demanio et homo demanii*, vale a dire suddito diretto del re, per evitare che potesse essere sottoposto ad altra autorità: una legge, questa, che lasciava fuori dell'esercizio notarile non soltanto gli uomini dei baroni[11] ma anche gli ecclesiastici,[12] i quali, dopo aver costituito per lunghissimo tempo

[7] Cfr. A. Pratesi, *Appunti per una storia dell'evoluzione del notariato*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, a cura dell'Ufficio centrale per i beni archivistici e della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma, III, Roma, 1983 (Ministero per i beni culturali e ambientali, *Pubblicazioni degli archivisti di Stato*, XCVIII. *Saggi*, 1), p. 771.

[8] Si vedano sull'argomento H. Dilcher, *Das Notariat in den Gesetzen des staufischen Siziliens*, in *Tradition und Gegenwart. Festschrift zur 175. Jährigen Bestehen eines badischen Notariatsstandes*, hrsg. von P.J. Schuler, Karlsruhe, 1981, pp. 57-72; M. Caravale, *La legislazione del regno di Sicilia*, *cit.*, pp. 102-113.

[9] *Lib. Aug.* I, 79: *Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien*. Nach einer lateinischen Handschrift des 13. Jahrhunderts, hrsg. und übersetzt von H. Conrad, Th. von der Lieck-Buyken, W. Wagner, Köln-Wien, 1973, p. 122.

[10] *Lib. Aug.* I, 95, 1: *Die Konstitutionen*, *cit.*, p. 150.

[11] Altrove indicati esplicitamente quali *villani aut angariati*, in una costituzione (*Lib. Aug.* III, 60: *Die Konstitutionen*, cit., p. 326) che esclude dall'ufficio di giudice e di notaio anche i figli di chierici, i figli naturali e in genere le persone *vilis conditionis*.

[12] La loro esclusione è ribadita nella costituzione *De fide instrumentorum* (*Lib. Aug.* I, 82: *Die Konstitutionen*, *cit.*, p. 126): *Illo tenaciter observando, ut in aliquo locorum nostri demanii clerici, cuiuscumque sint ordinis, iudices et notarii nullatenus assumantur.*

il nerbo dei rogatorii, ancora nella prima metà del secolo XIII detenevano in alcune località il monopolio della documentazione.

Nella stessa circostanza l'imperatore e re di Sicilia emanava la costituzione *De instrumentis conficiendis*[13] con la quale imponeva a tutti i notai di vergare i documenti soltanto su pergamena e in scrittura *communem et legibilem* abolendo integralmente l'uso della *curialisca* ancora vivo nella città di Napoli e nel ducato di Amalfi e di Sorrento. La norma più mortificante per la figura del notaio è tuttavia compresa nella costituzione *De fide instrumentorum*[14] dove, al preciso scopo di conferire al documento maggiore forza probante oltre che solennità, non soltanto si ribadisce l'esigenza delle sottoscrizioni di testimoni di provata fiducia, non suscettibili di essere colpiti da qualsiasi clausola eccettuativa e possibilmente *scientes litteras*, in numero di due o tre, a seconda che il valore del bene alienato con il contratto fosse inferiore o superiore a una libbra d'oro, ma soprattutto si prescrive che l'*instrumentum* rechi, oltre quella del notaio, la sottoscrizione del giudice ai contratti. È pur vero che, valutata esteriormente, la disposizione legislativa si limitava a sancire in maniera categorica e ad estendere a tutto il regno una prassi che le consuetudini locali avevano di fatto resa operante in tutta la Langobardia minore: ma nella sostanza della progressiva emersione di prestigio e di potere, che la figura del notaio stava proprio in quel momento storico acquisendo, la costituzione ne decreta un arresto subitaneo, destinato a perdurare per molto tempo ancora. Nel momento in cui la sottoscrizione notarile viene formalmente messa sullo stesso piano di quelle dei testimoni e del giudice, la capacità certificatrice del notaio viene relegata in una cornice assai riduttiva, subordinata com'è all'intervento integrativo e necessario del magistrato: e non saprei se la successiva disposizione della novella *De numero officialium*[15] che sminuiva di molto l'importanza di tale magistratura riducendone la durata ad un anno, come per tutti gli ufficiali regi, ad eccezione e in contrapposizione ai notai *qui ubique terrarum perpetui statuuntur*, sia valsa a dare maggior rilievo alla figura del notaio e non piuttosto a mortificarla ulteriormente sottoponendo la validità dei suoi atti all'intervento di un personaggio così sbiadito.

L'intervento legislativo non poteva tuttavia annullare con un colpo di spugna un mutamento progressivo che veniva da lontano e si era già inserito anche nella realtà sociale dell'Italia del sud: il livellamento dettato dalla norma di tutti i sottoscrittori che intervenivano a rendere credibile il *publicum instrumentum* non bastava a cancellare agli occhi dei contraenti di giorno in giorno più numerosi per i mutamenti sopravvenuti nei rapporti economici e giuridici, l'immagine di un notaio sempre più protagonista nel processo di documentazione. Un indizio significativo si può cogliere nelle applicazioni della normativa prevista per la redazione *in mundum* dell'*instrumentum* quando dopo la *rogatio* e prima della stesura definitiva sia intervenuta la morte del notaio o quella

[13] *Lib. Aug.* I, 80: *Die Konstitutionen, cit.*, pp. 122-124.
[14] Cfr. sopra, nota 12.
[15] Cfr. sopra, nota 10.

del giudice o quella delle parti, normativa che troviamo esposta nella costituzione *De foriis et salariis iudicum et notariorum*.[16] Le disposizioni federiciane prevedono che allorquando sopravvivono le parti (o anche i rispettivi eredi, in grado di celebrare *ex novo* il contratto) il baiulo del luogo imponga loro di riprendere da capo tutta la procedura presso un altro giudice e un altro notaio; allorquando invece l'evento mortale abbia colpito anche le parti, va ricercata la scheda o imbreviatura compilata a suo tempo dal notaio che accolse la rogazione dei contraenti: se costui risulta *integrae famae et opinionis* e la sua mano è conosciuta agli altri notai e ai giudici del luogo, la scheda, avallata dalla certificazione di almeno due testimoni, dovrà essere recepita da un altro notaio e da lui sviluppata in *instrumentum*, da sottoscriversi dal giudice al quale fu originariamente rivolta la *rogatio*, se sopravviva, oppure da altro giudice del luogo: in questo caso egli dovrà dichiarare non già di essere intervenuto al negozio, bensì di aver ricevuto la scheda o l'imbreviatura conservata *inter acta praemortuorum iudicum atque notariorum*. Il dettato della norma mette praticamente sullo stesso piano notaio e giudice ai contratti: entrambi devono essere *de scribendo rogati*, tra gli atti di entrambi va ricercata *descripti negotii seriem*, ossia l'imbreviatura; ma l'esame dei documenti nei quali si rispecchia l'applicazione di queste disposizioni[17] indica chiaramente come il solo notaio compili le schede e le imbreviature, egli soltanto le custodisca ed abbia la facoltà di trasmetterlo per legato testamentario ad altro notaio conferendo loro tale crisma di credibilità che la riproduzione di esse in copia autentica è sufficiente a documentare i negozi in maniera efficace. Pur se tale autenticazione richiede, in ossequio alla legge, l'intervento del giudice, è tuttavia il notaio che agli occhi del suo pubblico rappresenta, nella continuità della professione, la garanzia più assoluta circa il rispetto di quelle volontà che, espresse alla sua presenza, saranno per opera sua, o eventualmente di un suo successore, consacrate e perpetuate nel documento.

D'altro canto è molto sintomatico che mentre la figura del giudice ai contratti si fa sempre più evanescente riducendo il suo intervento a un atto puramente formale e a volte addirittura inconsapevole, se dobbiamo dar credito alle attestazioni sempre più frequenti di giudici illetterati incapaci di sottoscrivere altrimenti che con un segno di croce, il notaio mostra invece di acquisire coscienza del proprio ruolo e di avere piena consapevolezza dell'evolversi di condizioni storiche e di istituti giuridici: nonostante il rispetto di talune formalità imposte dal rigore della legge, non esita a modificare profondamente il dettato diplomatistico abbandonando la tipologia dello *scriptum* per quella dell'*instrumentum* e facendosi, sia pure in compagnia del giudice e dei testimoni, protagonista della documentazione.

Sappiamo che le costituzioni federiciane, anche se non tutte integralmente messe in atto e qua e là modificate o adattate a situazioni particolari, soprattutto per effetto

[16] *Lib. Aug.* I, 75: *Die Konstitutionen, cit.*, pp. 116-118.

[17] Significativi esempi in F. BARTOLONI, *Le più antiche carte dell'abbazia di San Modesto in Benevento (secoli VIII-XIII)*, Roma, 1950 (Istituto storico italiano per il medio evo. *Regesta chartarum Italiae*, 33), nn. 72, 76, 80, 83, pp. 182-184, 193-194, 202-205, 212-214.

della forza conservatrice di talune consuetudini cittadine, sopravvissero per molto tempo, ma in maniera del tutto esteriore, in assoluto contrasto con una realtà sociale profondamente mutata, nella quale il *publicum instrumentum*, se ancora si distingueva da quello dell'Italia centro-settentrionale per taluni caratteri strutturali e in parte per il dettato, ne era però divenuto affine nella sostanza, tanto da fondersi con quello in una sola realtà. Il medioevo in declino proietta nell'età moderna, per farne partecipe tutto il mondo occidentale, l'eredità di una forma documentale unica che rappresenta la conquista finale dell'istituto notarile italiano.

Università di Roma «La Sapienza»

Alessandro Pratesi